

DELIBERA N. 243/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' BLUSTAR TV SRL (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "BLUSTAR") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha accertato, in data 14 maggio 2012, la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Blustar Tv Srl esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Blustar *sub specie* di superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 29 agosto 2011 nella fascia oraria 14-15;

VISTO l’atto, Cont. n. 04/12, del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia datato 24 maggio 2012 e notificato in data 25 maggio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i. per aver l’emittente Blustar, relativamente ai programmi trasmessi nel giorno di cui sopra, superato nettamente il limite di affollamento orario;

RILEVATO che la parte in data 26 giugno 2012 ha esperito l’accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza pervenuta in data 22 giugno 2012;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia, su istanza della società Blustar Tv Srl, ha audito la stessa società in data 12 luglio 2012;

RILEVATO che il rappresentante della società Blustar Tv Srl, nel corso dell’audizione, ha rappresentato che l’aumento del numero di *spot* quotidiano, e il relativo superamento dei limiti di affollamento, era dovuto alla necessità di ovviare alla difficile condizione economica e finanziaria in cui versava l’emittente Blustar Tv e di promuovere campagne pubblicitarie a condizioni particolarmente vantaggiose per gli investitori per recuperare i contratti persi e cercare di porre le basi per un riequilibrio finanziario dell’emittente. La parte ha evidenziato altresì, producendo idonea documentazione, che nella fascia oraria 14-15 del 29 agosto 2011 la suddetta emittente aveva mandato in onda 3 blocchi pubblicitari per un totale di 19 minuti e 14 secondi, diversamente dal tempo di contestazione riscontrato dal Corecom Puglia (pari a 22 minuti e 32 secondi) e pertanto, pur riconoscendo l’infrazione compiuta alla luce delle motivazioni esposte, chiedeva l’esclusione della sanzione prevista, o in subordine, l’applicazione del minimo della sanzione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ribadendo la sussistenza della violazione per i fatti contestati in quanto le circostanze descritte non escludono la responsabilità editoriale sul contenuto dei programmi che grava, in ogni caso, sulla società in virtù del possesso di un titolo abilitativo alle trasmissioni radiotelevisive, ha proposto a questa Autorità, in data 17 settembre 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la

violazione dei limiti di affollamento orario per il giorno in cui si è verificata l'infrazione, proponendo per tale ragione l'irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: «*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la società Blustar Tv Srl, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Blustar Tv", ha violato il limite di affollamento orario, trasmettendo, in data 29 agosto 2011, spot pubblicitari in misura eccedente il 2% per ogni ora di programmazione;

RITENUTO, per l'effetto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Puglia con riferimento al suddetto giorno di diffusione, in violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite di affollamento orario non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Blustar Tv Srl esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Blustar Tv con sede a Taranto, alla via F. Di Palma, n. 118, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 243/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 243/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci